

COMUNICATO N.2 DECRETO LEGGE N. 105 del 23 LUGLIO 2021

Il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha introdotto nuove misure restrittive, per contrastare la pandemia da covid19.

La misura principale adottata riguarda l'introduzione della certificazione verde COVID-19, così detto Green Pass, quale elemento di controllo per una serie di attività riguardanti anche il mondo sportivo.

GREEN PASS

Il Green pass era già stato definito dall'art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021. Si ottiene in una di queste condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 (eseguito entro le 48 ore);

tutte le informazioni riguardanti il Green Pass, compreso le modalità per entrarne in possesso, sono disponibili sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

ATTIVITA' SPORTIVA

L'art.3 del DL 105, prevedendo l'aggiunta dell'art 9bis al DL 52 del 22/4/21, introduce, a partire dal 6 agosto 2021, l'obbligo di presentazione del Green Pass per l'accesso ad alcuni servizi e attività. Nell'elenco di queste attività, al punto d), si legge:

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

Pertanto la presentazione del Green Pass, sarà sempre obbligatoria per gli sport di squadra.

Si ricorda che gli "sport di squadra", ovvero gli sport di contatto, sono definiti con Decreto della Presidenza del Consiglio del 13/10/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg>), in particolare per la nostra federazione sono Hockey inline, Hockey pista e Artistico limitatamente ai gruppi spettacolo e alle coppie.

Per quanto riguarda il richiamo alle "palestre" dobbiamo precisare che il Dipartimento dello Sport, in data 31 agosto u.s., ha modificato la FAQ n. 4 estendendo il significato del termine in questo modo:

4. Cosa si intende per palestra?

Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Ne consegue che l'interpretazione che avevamo fornito con il nostro precedente comunicato dell'11 agosto u.s è, purtroppo, non più valida.

Nello specifico era stata nostra premura richiedere al Dipartimento anche per iscritto chiarimenti in proposito e la risposta ricevuta per mail, solo il 1° settembre, conferma l'obbligo di Green Pass per tutti gli over 12 per qualsiasi tipo di attività svolta in impianti al chiuso.

Questo lo stralcio della risposta ricevuta dal Dipartimento:

*"...come specificato nella FAQ n.4 pubblicata sul sito del Dipartimento per lo sport, con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a **secco**. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.*

Pertanto, l'accesso a tali ambienti chiusi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52."

Con un ulteriore richiesta di chiarimento è stato chiesto di specificare cosa si intendesse con il termine "a secco" partendo dal presupposto che le nostre discipline utilizzano comunque un attrezzo che sia il pattino o lo skate e quindi non propriamente a secco.

La risposta elimina qualsiasi dubbio in quanto è stato precisato che:

"... Si specifica che con il termine "a secco" si intendono tutte quelle attività svolte al di fuori da un ambiente acquatico"

In ogni caso sono esclusi dall'obbligo di presentazione del Green Pass tutti i bambini/e e ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni al momento esclusi dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi comma 3 del citato art. 9bis e la FAQ n 17 del Dipartimento).

Per quel che riguarda la partecipazione alle attività sportive, al di là dell'obbligo o meno della presentazione del Green Pass, rimane confermato quanto previsto nel nostro comunicato del 17 marzo u.s. relativo al DL n. 30 del 13 marzo che ha introdotto le limitazioni in base al colore delle zone, così come l'applicazione dei Protocolli federali che comunque saranno aggiornati per il mese di settembre.

Da alcune società sportive ci è poi stato chiesto se l'obbligo del Green Pass riguarda anche coloro che, all'interno degli impianti sportivi al chiuso, operano a supporto degli utenti che svolgono l'attività sportiva.

La risposta è NO, non vi obbligo, come specificato nella FAQ n. 16:

16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo?

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l'obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Sempre con riferimento ad alcuni quesiti che ci sono stati posti, si riportano ulteriori precisazioni:

- in caso di attività sportiva in impianto all'aperto dotato di spogliatoi non è necessario il green pass per accedervi. E' sufficiente rispettare le Linee guida per l'attività di base e motoria in genere (distanziamento e mascherina indossata);
- non è necessario il green pass per accompagnatori assistenti di minorenni o disabili all'interno degli spogliatoi, è però vietato durante l'attività sportiva dell'assistito sostare negli ambienti dove è necessario il green pass;
- permane l'obbligo di tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture tramite la registrazione degli ingressi;
- non è ammesso sostituire il green pass con autocertificazioni, così come il green pass va verificato ad ogni accesso.

CONTROLLO DEL GREEN PASS

Sia relativamente alla partecipazione alle attività sportive che alla presenza del pubblico ove previsto, sarà cura dei Titolari o i gestori delle attività, nonché dei loro delegati, verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti con le modalità indicate nell'art. 13 del DPCM del 17.06.2021 (la validità dei c.d. Green Pass sarà verificata tramite l'App gratuita, scaricabile da AppStore o PlayStore, denominata VERIFICA C19. Quest'ultima consentirà di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet – off line – garantendo, inoltre, l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo).

Sulle modalità di controllo è stata pubblicata il 10/8 un'apposita circolare da parte del Ministero dell'Interno che è disponibile anche sulla pagina del sito federale dedicata all'emergenza covid.

PRESENZA DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la presenza del pubblico, con la pubblicazione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite le nuove modalità per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive.

Gli eventi e le competizioni devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla norma, le competizioni e gli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Le "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" sono disponibili, oltre che sul sito del Dipartimento dello Sport, anche nella pagina del sito federale dedicata all'emergenza covid.

Roma, 6 settembre 2021

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

